

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 gennaio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 13.

Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 14.

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) .. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 24.

Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni..... Pag. 13

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 aprile 2008, n. 18.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2008, n. 19.

Modifica dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 «Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale»..... Pag. 23

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 10.

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali..... Pag. 23



LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 11.

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 12.


Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna «Giuseppe Pegreffi», ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 13.

Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) Pag. 35



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 13.

Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 19 del 6 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, assicura il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la riorganizzazione dei servizi idrici, secondo quanto previsto dal Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 7 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

Art. 2.

Istituzione dei sotto-ambiti territoriali omogenei per la riorganizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni costituiscono, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), i sotto-ambiti territoriali, di seguito denominati sub-Ato, per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 27/1999.

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli atti di costituzione dei sub-Ato, il Consorzio Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvede alla loro delimitazione definitiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 27/1999.

3. Nella fase di costituzione dei sub-Ato, i Comuni restano aggregati nei sub-Ato individuati in via transitoria nelle disposizioni di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, n. 1788/XII.

4. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/1999, le parole «singoli o» sono soppresse.

5. L'art. 9 della legge regionale n. 27/1999 è abrogato.

Art. 3.

Programma pluriennale di interventi

1. Il programma pluriennale di interventi di cui all'art. 1 riguarda:

a) il completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque, mediante la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici al servizio dei comprensori delle Comunità montane Valdigne-Mont Blanc e Mont Rose e dei Comuni di Fénis, Nus, Chambave, Verrayes, Saint Denis, Pontey e dei relativi collettori fognari, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 50.000.000;

b) la realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d'Ayas e di quello comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, la realizzazione di

un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, l'estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del Consorzio di depurazione dei Comuni di Aosta, Quart e Saint-Christophe fino al Comune di Oyace, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 40.000.000;

c) la realizzazione di interventi volti al riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti di migliorare la funzionalità delle reti e degli impianti idrici ed assicurare un livello di qualità omogeneo sull'intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 25.000.000;

d) la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di cui alla legge regionale n. 27/1999, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000;

e) la realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei piani di sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal Piano regionale di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 45.000.000.

2. Il programma pluriennale di interventi definisce gli obiettivi da conseguire, gli interventi da realizzare, le priorità di intervento, sia per tipologie di opere sia per ambito territoriale, i soggetti attuatori, i costi presunti, i tempi di realizzazione, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di tutela delle acque, e gli strumenti di controllo circa l'attuazione del programma medesimo.

3. Il programma pluriennale di interventi è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di risorse idriche, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con il BIM ed è approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Piani triennali operativi

1. Il programma pluriennale degli interventi di cui all'art. 3 è articolato in piani triennali operativi, predisposti congiuntamente dalla struttura competente e dal BIM e concordati con i sub-Ato.

2. I piani triennali operativi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro due mesi dalla loro presentazione, previo accertamento, da parte della struttura competente e del BIM, della loro conformità con i contenuti del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 3.

3. Le modalità di formazione, di verifica e di aggiornamento e l'articolazione dei piani triennali operativi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare, d'intesa con il BIM, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I piani triennali operativi definiscono, in attuazione del programma pluriennale di cui all'art. 3, l'elenco degli interventi specifici da realizzare in ciascun Comune, il relativo costo, gli obiettivi che si intendono conseguire, i tempi di realizzazione e il soggetto attuatore.


5. I piani triennali operativi sono aggiornati ogni due anni dalla struttura competente in collaborazione con il BIM e in accordo con i singoli sub-Ato. Gli aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Realizzazione degli interventi

1. All'attuazione degli interventi del programma pluriennale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), provvedono la Regione, i sub-Ato ed eventualmente i comuni, singolarmente o in forma associata, nell'ambito dei sub-Ato. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), provvedono i comuni.

2. I progetti preliminari degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), nonché, in relazione agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), i progetti preliminari concernenti la realizzazione di nuove reti di adduzione e di distribuzione principale di acquedotti comprensoriali, di nuovi collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a fanghi attivi delle acque reflue, di nuovi collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici interco-



munali, la costruzione o l'ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi sono approvati anche dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previa verifica della corrispondenza con gli obiettivi di rilevanza regionale nel settore della tutela delle acque dagli inquinamenti e del razionale approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano, definiti dai piani di settore.

3. Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), sono ricompresi nel programma regionale di previsione e nel piano regionale operativo di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

Art. 6.

Modalità di gestione dei finanziamenti del programma pluriennale di interventi

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al finanziamento del programma pluriennale degli interventi si provvede:

a) per euro 120.000.000, a carico del bilancio regionale, in relazione alla rilevanza regionale delle finalità degli interventi previsti;

b) per euro 60.000.000, a carico della finanza locale mediante istituzione di un fondo tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 48/1995.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori degli interventi le risorse necessarie, con le modalità stabilite nel relativo piano triennale operativo.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), la Regione trasferisce al BIM le risorse necessarie, con le modalità stabilite nel relativo piano triennale operativo.

4. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sono direttamente erogati dal BIM ai Comuni, previa indicazione degli interventi da realizzare in un periodo massimo di tempo di tre anni.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque finanziamento regionale nel settore del servizio idrico integrato destinato ad investimenti è concesso esclusivamente ai sub-Ato, ad esclusione di quelli destinati alla realizzazione di interventi ricompresi in programmi già approvati o in corso di esecuzione.

Art. 7.

Finanziamento di interventi specifici

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, la Regione, considerata la valenza sovracomunale dell'intervento, assicura i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere integrative a quelle irrigue, per garantire la razionalizzazione dell'approvvigionamento idrico, e correlate alle opere inerenti ai lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Sarre, di razionalizzazione delle risorse idriche, di potenziamento delle opere di captazione e di estensione del telecontrollo nella parte alta del territorio del medesimo Comune, finanziate mediante il Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI), e individuate come progetto n. 5, per il triennio 2007/2009, e per un importo massimo di euro 2.450.000.

2. La progettazione esecutiva, conforme a quanto previsto per le procedure di finanziamento FoSPI, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di programmazione e valutazione investimenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine del relativo finanziamento nell'ambito del programma FoSPI per il triennio 2007/2009, secondo le procedure previste dal programma medesimo. I relativi finanziamenti sono erogati dalla Regione al Comune di Sarre con le modalità stabilite per i progetti FoSPI, unitamente al finanziamento FoSPI individuato come progetto n. 5, per il triennio 2007/2009.

3. Per gli anni 2007 e 2008, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, la Regione, considerata la valenza sovracomunale dell'intervento, assicura la copertura della quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini di cui alla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88 (Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi), presso l'impianto di trattamento dei reflui idrici di Arnad per un importo annuo di euro 40.000.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono erogati dalla Regione alla comunità montana Evançon, competente in ordine alla gestione dell'impianto di trattamento dei reflui idrici di Arnad.

Art. 8.

Accensione di prestiti

1. Per il finanziamento del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 3 e degli interventi di cui all'art. 7, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel periodo 2008/2015 uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, per un ammontare complessivo massimo di euro 122.450.000, di cui 18.000.000 nel 2008, 40.000.000 nel 2009 e 26.450.000 nel 2010, ad un tasso non superiore all'Interest Rate Swap (IRS) a dodici anni maggiorato di un punto percentuale annuo, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato in un importo complessivo, nel periodo 2008/2015, pari a euro 182.530.000, di cui euro 18.080.000 nel 2008, euro 40.000.000 nel 2009 ed euro 27.450.000 nel 2010.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 è determinato, per l'anno 2008, in euro 750.000, per l'anno 2009 in euro 3.100.000 e per l'anno 2010 in euro 5.700.000.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 2.1.1.02. (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

4. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).


5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede, con riferimento ai medesimi bilanci di cui al comma 3:

a) per euro 18.000.000 per l'anno 2008, per euro 40.000.000 per l'anno 2009 e per euro 26.450.000 per l'anno 2010 mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'art. 8;

b) per euro 80.000 per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura) al capitolo 41735 (Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - Piano di sviluppo rurale 2000-2006);

c) per euro 1.000.000 per l'anno 2010 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 al capitolo 68005 (Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi - Finanza locale (Spese di investimento)).

6. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2 è assicurato con riferimento ai medesimi bilanci di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 750.000 per l'anno 2008, per euro 3.100.000 per l'anno 2009 e per euro 5.700.000 per l'anno 2010, a valere sullo specifico accantonamento previsto rispettivamente ai punti D.1.1 e D.1. dell'allegato 1 ai bilanci medesimi.



7. A decorrere dall'anno 2011 e fino al 2015 l'onere di cui al comma 1 è finanziato mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'art. 8 per complessivi euro 38.000.000 e mediante l'utilizzo dei fondi di finanza locale, per un importo complessivo di euro 59.000.000.

8. A decorrere dall'anno 2011, gli oneri di ammortamento derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono determinati ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

9. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i comuni, sulla base del piano tariffario allegato al bilancio di previsione per l'anno 2009, conteggiano tra gli oneri assunti a riferimento per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato una quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini di cui alla legge regionale n. 88/1991.

2. La quota complessiva annua è stabilita dal BIM, entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base dei costi sostenuti da gli enti gestori dei centri regionali di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla legge regionale n. 88/1991, per la parte non coperta dalle tariffe già applicate, e ripartita tra i diversi Comuni in proporzione ai metri cubi di acqua da ciascuno di essi erogata.

3. I Comuni versano la propria quota annua al BIM, il quale provvede ad erogare le somme introitate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui le tariffe si differiscono, agli enti gestori degli impianti di trattamento dei liquami e fanghi.

4. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i soggetti privati titolari di reti e impianti che erogano a terzi acqua destinata al consumo umano devono rispettare le disposizioni inerenti alla qualità dei servizi fissati nei piani di sub-Ato. Il mantenimento in essere delle gestioni privatistiche è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con l'autorità di sub-Ato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 3 al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 2006.

5. Il termine di cui all'art. 120, comma 1, della legge regionale n. 54/1998, per i soli Consorzi interessati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

6. Il termine di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 27/1999 è prorogato al 31 dicembre 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008

CAVERI

08R0339

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 14.

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 27 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, eguaglianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e ai principi contenuti nella classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF), elaborata nel 2001 dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), e nelle sue versioni derivate:


a) promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza, con la corresponsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;

b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità fondato sull'integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;

c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile, anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilità della persona con disabilità, in particolare mediante un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati, anche riabilitativi, per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché, con riguardo alla tutela giuridica e economica della persona con disabilità e della sua famiglia, volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, a migliorare le opportunità di vita indipendente e a favorire l'assistenza a domicilio delle persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica, anche in conformità ai principi della legge 21 maggio 1998, n. 162 (modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e agli articoli 14, 15 e 16 della legge n. 328/2000;

d) pianifica gli interventi rivolti alle persone con disabilità, sulla base dei principi contenuti nell'ICF, confermando l'importanza di un approccio integrato che tenga conto dei fattori contestuali e ambientali in cui la persona con disabilità vive;

e) riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo fondamentale da tutelare e da sostenere nel suo impegno e nella sua necessità di prendersi cura e di assistere quotidianamente la persona con disabilità.



Art. 2.

Obiettivi. Soggetti attuatori

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, mediante:

a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attività in favore delle persone con disabilità, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà;

b) la programmazione di interventi aventi carattere di universalità in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi, sulla base dei seguenti principi:

1) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia;

2) riconoscimento della centralità della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi;

3) sussidiarietà verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilità e la promozione di attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità;

d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilità;

e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

f) la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo regionale dell'invalità civile di cui alla legge regionale n. 7 giugno 1999, n. 11 (testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:

a) la Regione;

b) gli enti locali;

c) l'Azienda USL;

d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale);

e) le cooperative sociali;

f) le istituzioni del privato sociale;

g) le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio regionale, se certificati come persone con disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/1992, e le loro famiglie.

2. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilità conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in età lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuità assistenziale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 4.

Gruppo interistituzionale sulla disabilità

1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità è affidato al gruppo interistituzionale sulla disabilità, nominato con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto della rappresentatività dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, al fine di:

a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;

b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;

d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;

e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità.

2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilità.

Art. 5.

Integrazione socio-sanitaria

1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in attività, servizi, interventi e progettualità, secondo logiche di priorità territoriale.

2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione produttiva verso una logica sistemica che garantisca il coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona.

3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di inclusione delle persone con disabilità.

Art. 6.

Informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove e sostiene attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità.

2. In particolare, la Regione sostiene l'opera degli organismi che favoriscono l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative culturali delle persone con disabilità.


Capo III

SERVIZI

Art. 7.

Accertamenti e certificazioni

1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità di intervento e relazione e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 11/1999.



2. La Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di linee guida e protocolli per la formazione all'uso di strumenti omogenei di valutazione e misura della disabilità, scientificamente fondati sui principi dell'ICF.

Art. 8.

Progetto individuale e presa in carico. Unità di valutazione multi dimensionale

1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla legge n. 162/1998 e all'art. 14 della legge n. 328/2000, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

2. Il progetto individuale è approvato dall'Unità di valutazione multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell'art. 7, comma 2. L'UVMD può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.

3. L'UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia, con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione personale e di consentire l'implementazione e la riformulazione del progetto individuale in relazione al ciclo vitale, alle opportunità, alle risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che favoriscano una presa in carico efficace.

4. La presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia e l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale, interventi di valutazione, di consulenza, di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche, pubbliche e private, del territorio e di informazione per l'accesso alla rete dei servizi.

Art. 9.

Percorso educativo, scolastico e formativo

1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, la diffusione della cultura dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende tutte le fasi della vita della persona con disabilità, dalla nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.

2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le attività di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e l'équipe PEI integrata, promuovendo anche attività di formazione iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non docente.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine, le modalità di certificazione delle competenze in esito al per-

corso scolastico istituzionale quali strumenti efficaci di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro.

4. La Regione sostiene interventi a favore della persona con disabilità per la frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e promuove la sua partecipazione ad iniziative specifiche di educazione presentate dal centro territoriale permanente di istruzione e formazione in età adulta (CTP), istituito con decreto del sovrintendente agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste del 21 febbraio 2005, n. 7438, nell'ottica di favorire strategie volte a sostenere l'apprendimento permanente.

Art. 10.

Inserimento e integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità

1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento e il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento e accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale.

2. La Regione garantisce, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego):

a) il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella definizione e realizzazione del progetto individuale di inserimento lavorativo;

b) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento e di riqualificazione, anche attraverso percorsi individuali o di gruppo in raccordo con il sistema dell'istruzione e con le iniziative integrate di istruzione e formazione professionale;

c) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi e educativi, di accompagnamento sul posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione;

d) forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;


f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al fine di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con disabilità da inserire o già inserite nel mondo del lavoro.

3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le attività di cui al comma 2 e i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti in favore della disabilità previsti dalla legge n. 68/1999 e dalla legge regionale n. 7/2003, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di formazione professionale e di collocamento mirato.

4. La Regione, in accordo con il consiglio permanente degli enti locali e l'Azienda USL, può elevare le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.

5. La Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).

6. La Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di cui al comma 5 la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La Regione riserva, inoltre, ai medesimi soggetti l'esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di



lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone con disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 o da persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 che, in ragione della natura della loro disabilità o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

7. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la Regione, nei bandi di gara d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra le condizioni di esecuzione, ove possibile in base alla natura delle prestazioni, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui al comma 6 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.

Art. 11.

Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 104/1992, mediante interventi finanziari finalizzati:

a) all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;

b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato.

2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;

c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche collegiali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/1999.

3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione dal superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.

4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 50.000 per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.

5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore ad euro 10.000 per ogni singolo intervento o ad euro 25.000, se si tratti della realizzazione di ascensori.

6. Possono essere concessi contributi in conto capitale anche per l'acquisto e l'installazione di ausili e di attrezzature, intendendosi per tali:

a) i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione delle persone con disabilità;

b) i beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna e esterna agli edifici;

c) gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli, anche se prodotti in serie.

7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6:

a) gli enti pubblici e privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta, in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per un importo comunque non superiore ad euro 25.000 per ogni singolo intervento;

b) le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal servizio sanitario nazionale (SSN).

8. Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso privato in favore delle persone di cui al comma 2, lettera c), ovvero in favore di coloro i quali le abbiano in carico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

10. I contributi di cui al presente articolo, se destinati alle imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

11. La determinazione delle singole percentuali di intervento a favore delle persone con disabilità da parte della Regione è stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004). La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Capo IV

PRESTAZIONI

Art. 12.

Sportello informativo integrato

1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore della collettività e, in particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato.

2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare riferimento:

a) agli aspetti fiscali;

b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilità;

c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;

d) alle barriere architettoniche e senso percettive e alla progettazione accessibile;

e) all'educazione e all'istruzione;

f) alla formazione;

g) al lavoro;

h) alla mobilità e ai trasporti;


i) alle riviste specializzate e alla documentazione;

j) alla sanità;

k) al tempo libero e al turismo;

l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.

3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.



Art. 13.

Rete di servizi

1. La rete di servizi per la presa in carico delle persone con disabilità prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti:

a) domiciliarità, costituita dai servizi che assicurano:

1) interventi di promozione dell'autonomia personale, ovvero programmi di intervento finalizzati all'acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare la capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, e interventi di promozione delle attività sportive, ricreative e di integrazione sociale;

2) servizi diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilità e di continuità;

3) interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o interventi di assistenza domiciliare integrata;

4) interventi di sostegno economico;

5) interventi di sollievo, di accoglienza temporanea programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo;

b) residenzialità, costituita dai servizi, integrati nella rete territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile la permanenza nel proprio domicilio.

2. La rete di cui al comma 1 si rivolge alle persone con disabilità fino ai sessantaquattro anni di età e alle loro famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le persone con disabilità usufruiscono dei servizi e delle prestazioni previsti per le persone anziane non autosufficienti.

3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle strutture e ai servizi della rete di cui al comma 1 restano disciplinati dall'art. 38 della legge regionale n. 25 gennaio 2000, n. 5 (norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

4. È autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la vendita dei prodotti realizzati nell'ambito delle attività svolte nei servizi diurni di cui al comma 1, lettera a), numero 2. I proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di nuove materie prime o di prodotti di consumo. La giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per la gestione di tali proventi.

Art. 14.

Azioni positive

1. La Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare ai settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-ricreative, dello sport, della cultura e della formazione, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene:

a) le iniziative a contenuto innovativo finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;

b) le attività che coinvolgono più associazioni o cooperative sociali operanti a favore della disabilità e favoriscono significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale delle persone con disabilità e che sono tese al miglioramento dei servizi.

2. La Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), mediante azioni positive individuate con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente e del consiglio permanente degli enti locali, le modalità e i criteri per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

4. A partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in merito all'applicazione del presente articolo.

Art. 15.

Rete informativa regionale sulla disabilità

1. Al fine di supportare adeguatamente la programmazione regionale e territoriale in materia di disabilità e di consentire una verifica dell'evolversi del fenomeno in Valle d'Aosta, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali valorizza tutte le informazioni e i dati disponibili presso l'amministrazione regionale e ne acquisisce altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e privati, secondo le indicazioni del gruppo interistituzionale di cui all'art. 4.

2. Le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le analisi che da essi derivano sono ottenute tramite il raccordo operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e la rispondenza al bisogno.

Capo V

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7

Art. 16.

Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, e disposizioni transitorie

1. L'art. 34 della legge regionale n. 7/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili*). — 1. La Regione istituisce, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999, il fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.

2. Il fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della legge n. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.

3. Il fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'art. 14, comma 4, della legge n. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei relativi servizi.

4. Il fondo è amministrato da un comitato composto da:

a) il presidente del consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera f);

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera e);

f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'art. 6, comma 3, lettera g);

g) un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal consiglio stesso.

5. Il comitato è nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni.



6. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del comitato.».

2. In sede di prima applicazione, il comitato dura in carica fino alla scadenza naturale del consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. La deliberazione di cui all'art. 34, comma 6, della legge regionale n. 7/2003, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

Modalità di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:

a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui all'art. 4;

b) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello informativo integrato di cui all'art. 12;

c) i criteri e le modalità per garantire alle persone con disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive, nonché la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

d) le modalità di integrazione istituzionale per assicurare, nell'ottica della presa in carico:

1) la composizione e le modalità di funzionamento delle UVMD;

2) il sostegno alle forme di continuità assistenziale, nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta e anziana;

3) il sostegno psicologico alla persona con disabilità e alla sua famiglia;

4) le modalità di collaborazione con i servizi riabilitativi, di neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL.

2. La giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sentito il gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'art. 4, ogni ulteriore criterio e modalità necessari alla piena attuazione della presente legge.

Art. 18.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è abrogata.

2. È, inoltre, abrogato il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002).

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 è determinato complessivamente in euro 2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000 per l'anno 2009, euro 4.337.000 per l'anno 2010 e in euro 5.500.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 61310 (fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008.

CAVERI

(Omissis)

08R0432

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 9 luglio 2008)

II CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 8

1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:


«b-bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:

1) progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali;

2) concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;

3) concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;

4) concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;



b-ter) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni nei confronti:

1) delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 120 del 24 maggio 2001;

2) delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonché piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq di superficie;

b-quater) all'approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi che interessino aree demaniali marittime, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione di massima di cui all'art. 7 della legge regionale n. 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui all'art. 52 della legge regionale n. 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e al successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV, del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b-ter) in deroga alla sub-delega ai Comuni prevista dalle sopracitate disposizioni regionali.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10

1. Le lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni sono così sostituite:

«c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

e) alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni all'art. 11

1. Alla rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «utilizzazione delle aree» sono aggiunte le parole «del demanio marittimo».

2. Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1) Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell'assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il PUD contiene l'obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.».

Art. 4.

Inserimento degli articoli da 11-bis a 11-sexies

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime). — 1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti. Tale Progetto, una volta adottato dal Comune, previa consultazione con le Associazioni di categoria, è trasmesso alla Regione per l'acquisizione del nullaosta demaniale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b)-bis.

2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.

3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale;

b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;

c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;

d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;

e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;


f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.

4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2.».

«Art. 11-ter (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate). — 1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;

b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;



c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;

d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare.».

«Art. 11-*quater* (Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali). — 1. Nelle aree aventi destinazione turistico-ricreativa soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali, l'Autorità Portuale è tenuta a redigere un Progetto di utilizzo avente i contenuti di cui all'art. 11-*bis* e soggetto a nullaosta della Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b-*bis*); in attesa dell'adozione di tale Progetto valgono le limitazioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 2.».

«Art. 11-*quinquies* (Violazioni urbanistico-edilizie e paesistico-ambientali). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 47 del codice della Navigazione e dell'art. 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), per gravi violazioni edilizie si intendono la realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati e realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.».

«Art. 11-*sexies* (Sanzioni). — 1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 250,00 a euro 1.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di cui art. 11, comma 3-*bis*;

b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11-*ter*, comma 1, lettere a), b), c), d).

2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate dal Comune e dall'Autorità di polizia giudiziaria competente all'accertamento dell'illecito.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni e utilizzati con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali libere al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, nonché il servizio di salvamento.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non operano nei confronti delle istanze di concessioni demaniali marittime e degli Strumenti urbanistici attuativi e dei Progetti urbanistici operativi già presentati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e sue successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2008

BURLANDO

08R0570

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 9 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità dal lavoro) è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro). — 1. La Regione Liguria promuove l'inserimento al lavoro del coniuge o del convivente dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), residenti in Liguria. A tal fine fino alla avvenuta sistemazione lavorativa, e comunque entro e non oltre ventiquattro mesi, corrisponde un sostegno economico pari a euro 1.000,00 mensili. Tale cifra viene annualmente adeguata all'indice di inflazione effettivo dell'anno finanziario in corso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al coniuge o convivente del lavoratore deceduto, a condizione che siano disoccupati e privi di reddito.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008:

prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 100.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 10.102 «Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Disposizioni attuative


1. Le modalità di applicazione dell'art. 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che viene approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2008

BURLANDO

08R0571



LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 24.

Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 9 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

La Regione, nel quadro della leale cooperazione con il sistema delle autonomie locali, disciplina, con la presente legge, il riordino delle Comunità montane, detta disposizioni per lo sviluppo della cooperazione locale e introduce norme a favore dei piccoli Comuni.

TITOLO II

RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Capo I

ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 2.

Obiettivi e principi

1. Il presente Titolo detta disposizioni per il riordino delle Comunità montane della Liguria anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

2. La Regione riconosce il ruolo delle Comunità montane per la valorizzazione del territorio montano promuovendo la ottimale ed equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, per lo sviluppo sociale, economico e territoriale delle zone montane.

3. La Regione, con le presenti norme, disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Comunità montane.

Art. 3.

Natura e ruolo

1. Le Comunità montane sono enti costituiti tra Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, che svolgono funzioni proprie e funzioni conferite. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale.

Art. 4.

Ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzioni regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

2. Il territorio della Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo, è suddiviso in ambiti territoriali, in numero non superiore a tredici, entro ciascuno dei quali è possibile istituire una sola Comunità montana.

3. Gli ambiti territoriali devono avere:

- a) una quota altimetrica media non inferiore a quattrocento metri sul livello del mare;
- b) una superficie territoriale minima pari a centotrenta chilometri quadrati;
- c) una popolazione residente pari ad almeno seimila abitanti;
- d) un indice di vecchiaia superiore al valore medio nazionale;
- e) un numero minimo di cinque Comuni;
- f) territori appartenenti alla medesima Provincia.

4. Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 1 i Comuni già ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità montane) e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei Comuni:

- a) costieri;
- b) con popolazione superiore a ottomila abitanti;
- c) con popolazione superiore a duemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare;
- d) che non presentano continuità territoriale con ambiti territoriali della Provincia di appartenenza;
- e) non in grado di garantire l'omogeneità con l'ambito.

5. Gli ambiti territoriali sono indicati nell'«Allegato A» alla presente legge nel quale sono riportati i Comuni che fanno parte di ogni ambito e le planimetrie che definiscono i confini di ognuno.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alle successive revisioni dell'«Allegato A», che si rendessero necessarie al fine dell'ottimale determinazione territoriale degli ambiti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 5.

Costituzione delle Comunità montane

1. Le Comunità Montane possono essere costituite da Comuni, anche non contigui, ricadenti all'interno dello stesso ambito territoriale di cui all'art. 4.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

Art. 6.

Procedura di costituzione della Comunità montana

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, previa formale deliberazione dell'organo competente, presentano alla Regione la proposta congiunta per la costituzione della Comunità montana, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 5 e ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. La proposta dei Comuni per la costituzione di una Comunità montana individua almeno le medesime dieci funzioni o servizi, fra quelli indicati nell'«Allegato B» alla presente legge, che tutti i Comuni proponenti conferiscono alla Comunità montana.



3. Per le proposte che prevedono Comunità montane con più di dieci Comuni, e almeno cinque Comuni lo richiedano con proposta congiunta, il territorio delle stesse può essere suddiviso in due ambiti omogenei per garantire un razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi. In tal caso l'obbligo di conferimento delle medesime dieci funzioni o servizi di cui al comma 2 vige esclusivamente all'interno di ciascun ambito omogeneo.

4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunità montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

Art. 7.

Procedura di adesione alla Comunità montana

1. Il Comune appartenente all'ambito territoriale di una Comunità montana già costituita fra altri Comuni può aderire presentando alla Comunità montana proposta di adesione formalmente adottata dall'organo competente.

2. La proposta di adesione contiene il conferimento delle funzioni o dei servizi comunali già svolti in forma associata dalla Comunità montana per conto di tutti i Comuni aderenti.

3. Il Consiglio generale della Comunità montana esprime con deliberazione il proprio parere sulla proposta di adesione entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

4. Il Comune presenta alla Regione la proposta di adesione, corredata del parere favorevole di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta alla Comunità montana.

5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta l'adesione del Comune alla Comunità montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

Art. 8.

Recesso del Comune dalla Comunità montana

1. Il Comune appartenente ad una Comunità montana può, con provvedimento motivato dell'organo competente, deliberare il recesso dalla Comunità montana dandone comunicazione alla stessa e alla Regione, al fine della formalizzazione dello scorporo ai sensi del comma 3.

2. Al fine di salvaguardare la funzionalità e gli equilibri economico finanziari della Comunità montana, la comunicazione di recesso, di cui al comma 1, deve pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto.

3. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, decreta il recesso del Comune dalla Comunità montana con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

4. In caso di inosservanza del termine perentorio di cui al comma 2, la comunicazione di recesso si intende presentata il 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9.

Funzioni delle Comunità montane

1. Le Comunità montane sono titolari:

- a) di funzioni proprie attribuite dalle leggi statali e regionali;
- b) degli interventi per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
- c) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) dell'esercizio associato di funzioni proprie comunali o delegate, conferite dai Comuni aderenti.

Art. 10.

Comuni non appartenenti a Comunità montane

1. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza di Comuni alle Comunità montane non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Per l'attuazione degli interventi speciali a favore delle zone montane previsti dalla normativa statale e regionale, i Comuni individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) che non facciano parte di alcuna Comunità montana possono convenzionarsi con una Comunità montana limitrofa.

Art. 11.

Rapporti convenzionali

1. La Comunità montana può stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche con Comuni non facenti parte della Comunità montana per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e di attività.

2. Le convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti interessati.

Art. 12.

Gestione di servizi e forme associative

1. Le Comunità montane, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'esercizio di servizi, possono avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e per le Province.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 13.

Statuto e regolamenti

1. La Comunità montana è disciplinata dalle norme della presente legge e dal proprio statuto.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare prevede:

- a) la denominazione e la sede della Comunità montana;
- b) la disciplina del funzionamento degli organi;
- c) le forme di collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- d) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità montana;
- e) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- f) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità;
- g) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'ente che non sia già espressamente disciplinato.

3. La Comunità montana adotta i regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto.



Art. 14.

Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal Consiglio generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nelle successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

3. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.

Organi della Comunità montana

1. Sono organi della Comunità montana:

- a) il Consiglio generale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente.

Art. 16.

Composizione e funzionamento del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è composto dal Sindaco di ciascun Comune facente parte della Comunità oppure da un Consigliere assessore o da un Consigliere da lui nominato entro la prima seduta utile del Consiglio generale.

2. Il Consiglio generale della Comunità montana è regolarmente costituito quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il Consiglio generale adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 17.

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri

1. Ai componenti il Consiglio generale della Comunità montana si applicano in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza le norme previste per i Consiglieri comunali.

2. Il componente del Consiglio decade dalla carica alla scadenza del mandato di Sindaco o di Assessore o di Consigliere comunale o in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 18.

Insiediamento del Consiglio

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio generale della costituita Comunità montana è disposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione di cui all'art. 6, comma 4, dal Consigliere più giovane di età, che la presiede.

2. Nella prima riunione il Consiglio generale si pronuncia sulla regolarità della propria composizione, ai sensi degli articoli 16 e 17, ed elegge il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.

Art. 19.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana. Esso adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e le sue modificazioni;
- b) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;
- c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunità montana;
- d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- e) il piano di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti;
- f) regolamenti, eccetto quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h) la nomina del Revisore dei conti;
- i) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
- j) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
- k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio generale entro trenta giorni dalla data dell'adozione e perdono efficacia se non sono ratificate entro sessanta giorni. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Art. 20.

Composizione, competenze e durata della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta da un numero di membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, pari a tre, elevabile fino a cinque per le Comunità montane che esercitano almeno tredici delle funzioni o servizi di cui all'art. 6.

2. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo statuto ad altri organi della Comunità montana.


3. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.

Art. 21.

Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e del vice Presidente

1. Il Consiglio generale della Comunità montana elegge nel proprio seno il Presidente e gli altri componenti della Giunta esecutiva.

2. L'elezione avviene a scrutinio palese o, su richiesta, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.



3. Il Presidente è eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei voti.

4. La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza, nel proprio seno, il vice Presidente.

5. Non può essere eletto Presidente chi ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Art. 22.

Casi di decadenza della Giunta esecutiva e dei suoi componenti

1. L'intera Giunta esecutiva decade e il Consiglio generale procede a nuove elezioni nella seduta successiva nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione del Presidente;
- b) in caso di cessazione della maggioranza dei suoi componenti;
- c) in caso di cessazione dei due terzi dei componenti del Consiglio generale;
- d) in caso di riduzione del numero minimo, previsto dall'art. 20, delle funzioni o dei servizi di cui all'art. 6.

2. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, l'assessore della Giunta esecutiva decade.

Art. 23.

Controllo e potere sostitutivo

1. La Regione scioglie il Consiglio generale della Comunità montana qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, di regolamento o di statuto;
- b) mancata approvazione del bilancio di previsione e del provvedimento di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio;
- c) mancata elezione del Presidente e della Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
- d) irregolare costituzione dell'organo di governo;
- e) dissesto economico-finanziario.

2. Nei casi previsti al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio generale e nomina un commissario straordinario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta esecutiva il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario *ad acta* affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta esecutiva, il Presidente assegna al Consiglio con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario *ad acta*, alla Comunità montana inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

4. Qualora la Comunità montana, sebbene invitata a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario *ad acta*, nominato dal difensore civico regionale su attivazione della Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente. Il Commissario provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Art. 24.

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente, il vice Presidente e la Giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sul Presidente, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 25.

Presidente e vice Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita altresì le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.

2. Il Presidente è sostituito dal vice Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 26.

Indennità e rimborso spese

1. Al Presidente ed ai componenti della Giunta esecutiva è attribuita un'indennità di funzione mensile come determinata nell'«Allegato C».

2. Il Consiglio generale della Comunità montana può stabilire un aumento delle indennità di cui al comma 1 fino ad un importo massimo complessivo pari al 10 per cento delle indennità spettanti, nonché le modalità ed i criteri per la ripartizione della maggiorazione, tenendo conto della funzione svolta dal vice Presidente.

3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità di funzione percepite dai medesimi soggetti, fatta salva la facoltà di opzione.

4. L'indennità di cui al comma 1 è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

5. È fatto divieto alle Comunità montane di istituire altre forme di emolumenti per la partecipazione a organismi costituiti nei propri ordinamenti.

6. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione fuori dal Comune ove ha sede la Comunità montana, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

7. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che risiedono fuori del Comune ove ha sede la Comunità montana sono dovute le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi della Comunità montana.

Art. 27.

Revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità montana è affidata ad un unico revisore dei conti eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore dei conti è scelto tra:

a) iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);

b) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



Art. 28.

Direzione delle attività gestionali

1. La direzione complessiva delle attività gestionali della Comunità montana è affidata ad un Segretario generale.

2. In particolare, il Segretario generale:

a) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;

b) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;

c) roga, avendo titolo, i contratti nei quali la Comunità montana è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse della stessa.

3. Per motivi di contenimento della spesa, la Comunità montana può avvalersi a tempo parziale, e tramite convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, dell'attività del Segretario di altra Comunità montana ovvero avvalersi, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di adeguata qualifica.

4. È fatto divieto alle Comunità montane di istituire la figura del Direttore generale o altre figure apicali equipollenti.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.

Finanza delle Comunità montane

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Comunità montane sono attribuite specifiche risorse finanziarie sulla base delle norme dell'ordinamento della finanza pubblica statale e delle leggi regionali.

2. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;

b) trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di investimento;

c) trasferimenti dalla Regione, Provincia e Comune per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;

d) contributi ordinari dei Comuni membri della Comunità montana;

e) risorse derivanti dal ricorso al credito, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;

f) altre entrate.

3. Le Comunità montane applicano le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Art. 30.

Patrimonio

1. Le Comunità montane possono avere patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.

2. La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione, possono conferire mandato alla Comunità montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.

3. La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso alla Comunità montana i loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell'esercizio delle funzioni proprie della Comunità montana o di quelle conferite alla stessa.

Art. 31.

Finanziamenti regionali

1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

a) contributi per le spese di funzionamento e per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi ulteriori rispetto al numero minimo di cui all'art. 6;

b) contributi per le spese di investimento;

c) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;

d) altri finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di leggi regionali.

2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi all'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM) regionale per progetti finalizzati all'attuazione della presente legge.

Art. 32.

Contributi per le spese di funzionamento e per la gestione associata delle funzioni

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di funzionamento delle Comunità montane sulla base dei seguenti criteri:

a) 20 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;

b) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità montane;

c) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità montana;

d) 40 per cento da ripartirsi, sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunità montane che gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall'art. 6.

2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante ad una Comunità montana ai sensi del comma 1, lettera d), risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente è ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).


3. Qualora i Comuni aderenti conferiscano alla Comunità montana funzioni o servizi finanziati con leggi regionali di settore, la Giunta regionale può definire i criteri di riparto dei finanziamenti regionali al fine di incentivare la gestione associata degli stessi.

Art. 33.

Contributi per le spese di investimento

1. La Giunta regionale delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il riparto dei fondi per le spese di investimento delle Comunità montane sulla base dei seguenti criteri:

a) 30 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane; b) 25 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità montane; c) 25 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità Montana; d) 20 per cento da ripartirsi, sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunità montane che gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall'art. 6.2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante ad una Comunità montana, ai sensi del comma 1, lettera d), risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente è ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).



Art. 34.

Fondo per la montagna

1. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ripartisce tra le Comunità montane ed i Comuni aventi diritto ai sensi dell'art. 10, il fondo per la montagna di cui all'art. 3 della legge regionale 33/1 997 sulla base dei seguenti criteri:

a) 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente;

b) 10 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) 60 per cento in base all'indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione.

2. La Giunta regionale può destinare fino al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della legge regionale n. 33/1997, anche su proposta di almeno due Comunità montane o di dieci Comuni di cui al comma 1.

Art. 35.

Assegnazioni per le spese connesse all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane

1. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni amministrative regionali attribuite o delegate alle Comunità montane, la Giunta regionale ripartisce annualmente le assegnazioni ad ogni Comunità montana secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE

Art. 36.

Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento delle proprie finalità la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione e della cooperazione con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.

2. Lo sviluppo dei processi e degli strumenti di cui al comma 1 è preordinato a:

a) favorire le condizioni per la realizzazione di interventi ed iniziative attraverso la coordinazione e l'integrazione di competenze e risorse facenti capo ai Comuni membri o derivanti da altri soggetti pubblici e privati;

b) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;

c) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

d) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio finalizzate all'assunzione di decisioni consapevoli;

e) favorire la comunicazione e la circolazione delle conoscenze e delle informazioni concernenti l'ambito territoriale;

f) rendere flessibile l'uso delle risorse e delle strutture organizzative, anche mediante lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti e meccanismi di raccordo telematici.

Art. 37.

Piano di sviluppo socio-economico

1. Le Comunità montane adottano il Piano di sviluppo socio-economico e provvedono ai relativi aggiornamenti nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il Piano di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione ed individua le linee generali di attività della Comunità montana per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, da realizzarsi mediante programmi annuali di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

3. La Giunta regionale individua le linee guida per la redazione del Piano.

4. Il Piano di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio generale della Comunità montana ed approvato dalla Provincia di riferimento entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale.

TITOLO III

PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Art. 38.

Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione tra gli enti, detta disposizioni per la promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni, attraverso il metodo della concertazione, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale ed assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'esercizio delle funzioni e dei servizi.


2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

Art. 39.

Gestioni associate

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa degli enti interessati, la costituzione di gestioni associative tra i Comuni non appartenenti a Comunità montane, specialmente di minore dimensione demografica, nelle forme autonomamente individuate fra quelle disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mediante l'individuazione concertata degli ambiti territoriali adeguati e delle modalità ottimali di esercizio associato. La Regione promuove, in particolare, le unioni di Comuni.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.



Art. 40.

Piano delle gestioni associate

1. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni l'esercizio delle funzioni ad essi conferite, individua ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse concordandoli con i Comuni nelle sedi concertative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con la procedura di cui all'art. 41, approva il Piano delle gestioni associate che individua, sulla base delle proposte dei Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati ed i livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo sulla base dei quali i Comuni possono realizzare la gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficace, efficiente ed economico.

3. Il Piano delle gestioni associate indica, in particolare, gli ambiti territoriali, le forme e le modalità associative individuati dai Comuni interessati, le funzioni ed i servizi associati, la tipologia degli incentivi a favore delle diverse forme associative ed i criteri per la loro concessione.

4. La Comunità montana costituisce ambito territoriale adeguato e livello ottimale di esercizio associato per tutti i Comuni che la costituiscono. Il Piano effettua la ricognizione delle Comunità montane ai fini di cui al presente titolo.

Art. 41.

Procedura per l'adozione del Piano delle gestioni associate

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), gli indirizzi generali per la formulazione del Piano delle gestioni associate e definisce le procedure di concertazione con i Comuni interessati.

2. I Comuni, entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1 ed in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.

4. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i Comuni interessati nelle forme individuate nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. La delibera che approva il Piano delle gestioni associate è trasmessa al Consiglio regionale.

6. Il Piano delle gestioni associate è aggiornato con cadenza annuale dalla Giunta regionale.

Art. 42.

Criteri preferenziali per la concessione di contributi finanziari agli enti locali

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Comuni stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali e di premialità per gli interventi posti in essere in forma associata.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali disposti in forza di leggi regionali.

Art. 43.

Requisiti generali per l'incentivazione

1. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra un numero minimo di Comuni pari a tre e per un numero minimo di funzioni fra quelle individuate nell'«Allegato B» pari a sette.

2. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per ogni singolo Comune.

3. I contributi sono concessi a favore delle unioni di Comuni costituite per un minimo di cinque anni.

4. I contributi sono erogati al Comune capofila della forma associativa prescelta per la gestione associata.

Art. 44.

Finanziamenti e criteri generali per l'incentivazione della gestione associata

1. La Regione incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi tramite la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi per spese correnti e di investimento e il trasferimento di risorse statali sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. Il Piano delle gestioni associate specifica la tipologia, i criteri e le modalità per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di cui all'art. 41, comma 1 e di quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

3. A fini perequativi, la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni di cui al presente titolo, in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.

4. I contributi sono graduati tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) minore dimensione demografica dei Comuni;

b) minore densità demografica;

c) marginalità socio economica ed infrastrutturale;

d) numero delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata fra quelli individuati nell'«Allegato B»;

e) criteri perequativi di cui al comma 3.

5. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le modalità stabilite dal Piano.

6. I contributi sono concessi con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata.


7. Il Piano può prevedere l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata.

8. La concessione dei contributi è effettuata entro l'anno finanziario di riferimento nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.

Art. 45.

Monitoraggio

1. I destinatari degli incentivi di cui al presente titolo trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite, comprensiva dell'indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello approvato con decreto del Dirigente competente.



2. La Regione, sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, provvede alla decurtazione dei contributi già concessi ove non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI

Art. 46.

Finalità

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo svolto dai piccoli Comuni nel governo equilibrato del territorio, nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle tradizioni culturali locali e nella definizione di un sistema di servizi ai cittadini in grado di assicurare livelli adeguati di qualità e di efficienza.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai piccoli Comuni aventi popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti, risultante dalla situazione anagrafica al 1° gennaio di ogni anno.

3. La Regione prevede azioni prioritarie e specifiche misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni, anche di carattere finanziario e fiscale, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri provvedimenti attuativi della legislazione regionale ed in particolare in materia di:

- a) servizi scolastici e formativi;
- b) servizi culturali;
- c) servizi sociali;
- d) servizi di trasporto pubblico locale;
- e) viabilità secondaria;
- f) ambiente e territorio;
- g) attività artigianali e commerciali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adegua ai principi ed ai criteri di cui al comma 3 gli atti programmatori già vigenti previsti dalle leggi regionali di settore. In mancanza di specifica previsione normativa relativa alla programmazione in alcuna delle materie elencate al comma 3, la Regione, entro lo stesso termine, provvede a definire con specifici atti gli interventi di cui al comma 3.

5. Gli interventi di sostegno di cui al presente Titolo sono definiti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) minore dimensione demografica dei Comuni;
- b) minore densità demografica;
- c) comuni con quota altimetrica media superiore a 500 metri sul livello del mare;
- d) marginalità socio economica ed infrastrutturale;
- e) appartenenza del piccolo Comune ad una forma associativa fra quelle previste dal Titolo III;
- f) criteri perequativi di cui al comma 6.

6. A fini perequativi la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.

Art. 47.

Gestione associata delle funzioni e dei servizi

1. La Regione promuove e sostiene, prioritariamente rispetto agli altri soggetti interessati, la gestione associata dei servizi e delle funzioni per i piccoli Comuni nella prospettiva dimensionale ottimale, per garantirne efficacia, efficienza e qualità secondo le disposizioni contenute nel Titolo III.

Art. 48.

Relazioni solidali con i piccoli Comuni

1. La Regione fornisce assistenza giuridica, amministrativa e tecnica alle amministrazioni dei piccoli Comuni.

2. In particolare, la Regione:

- a) promuove attività ed iniziative di formazione e sensibilizzazione connesse a temi particolari o all'introduzione di nuovi strumenti normativi o regolamentari di competenza regionale;
- b) presta, a richiesta delle Amministrazioni comunali, supporto operativo su specifici temi anche con riferimento all'attività istruttoria per specifici provvedimenti, in ambiti di attività di competenza o di interesse regionale;
- c) rafforza la cooperazione solidale anche mediante assistenza ed interventi con strumenti telematici.

Art. 49.

Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni

1. Al fine di promuovere il ruolo dei piccoli Comuni, la Regione stipula accordi quadro con i piccoli Comuni, le Province interessate, le Aziende sanitarie e ospedaliere, le Comunità montane, gli Enti parco e tutte le altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare, in particolare, misure per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità degli stessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi quadro in particolare nelle seguenti aree di intervento:

- a) istituti scolastici e sistemi di trasporto degli studenti;
- b) infrastrutture informatiche e telematiche finalizzate a ridurre il «digital divide»;
- c) servizi postali;
- d) farmacie rurali e dei piccoli Comuni;
- e) polizia locale;
- f) sistemi di trasporto pubblico integrativo;
- g) empori di paese e attività tradizionali, artigianali e artistiche.

3. La Regione disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 50.

Incentivi fiscali


1. La Regione, con legge finanziaria, può determinare l'entità della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese costituite nel territorio dei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale o trasferite negli stessi da Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

2. La Regione, nella determinazione delle imposte relative alla tassa automobilistica, imposta regionale sulle benzine e all'addizionale sul gas metano può prevedere, con legge finanziaria, agevolazioni fiscali finalizzate a favorire i residenti nei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale.

Art. 51.

Valorizzazione e supporto delle buone pratiche

1. La Regione supporta e valorizza le buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei piccoli Comuni quali certificazioni ambientali, Agenda 21 ed altri strumenti innovativi, anche attraverso l'introduzione di opportuni criteri di premialità nell'accesso ai finanziamenti, supporto tecnico e coordinamento, animazione territoriale e facilitazione nella progettazione a valere sui fondi comunitari, promozione e comunicazione.



2. La Regione promuove l'individuazione e la gestione di obiettivi e azioni di miglioramento ambientale e l'adozione di modelli innovativi di «governance» territoriale in modo condiviso a livello comprensoriale sulla base di modalità operative flessibili e funzionali all'integrazione delle politiche tra diversi enti territoriali.

Art. 52.

Cofinanziamento a carico di piccoli Comuni

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti può essere subordinata, qualora previsto, ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi, in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

Art. 53.

Semplificazione amministrativa

1. Fatte salve specifiche disposizioni della normativa comunitaria in materia, per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20.000,00 erogati con fondi ad esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai piccoli Comuni, è sufficiente la presentazione, da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 54.

Agevolazioni tariffarie

1. Al fine di favorire l'introduzione di tariffe agevolate a favore dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i gestori di servizi pubblici locali ed in particolare con quelli operanti nei settori del servizio idrico integrato, dei trasporti, dei rifiuti e delle energie alternative.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE,
TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 55.

Norme per l'esercizio della delega in agricoltura

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le Comunità montane, come ridelimitate ai sensi della presente legge, esercitano, quali enti delegati, le funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già delegate dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), dalla legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42 (Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013) e da ogni altra legge regionale.

2. Fino alla data indicata al comma 1, le funzioni in materia di agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane delimitate ai sensi della legge regionale n. 20/1996 e successive modificazioni e dai Consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale n. 6/1978, individuati ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 20/1996.

3. La delega in agricoltura di cui alla legge regionale n. 6/1978 è esercitata dagli enti individuati dalla Giunta regionale sentite le Province ed i Comuni interessati e può essere assegnata a Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province.

Art. 56.

Deleghe e attribuzioni di funzioni regionali

1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino alla modifica delle singole leggi regionali di settore, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali, già conferite alle Comunità montane ai sensi della normativa vigente, sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.

2. La Regione provvede al riordino delle deleghe e delle attribuzioni di funzioni di cui al comma 1 entro il termine del 30 giugno 2009.

Art. 57.

Piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane

1. Il Piano di sviluppo socio-economico, di cui all'art. 37, unitamente al programma operativo del primo anno, è adottato dalla Comunità montana entro sei mesi dalla costituzione ed approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale

Art. 58.

Piano delle gestioni associate

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all'art. 41, comma 1, entro sessanta giorni dalla definizione del processo di riordino delle Comunità montane disciplinato al Titolo II ed entro centottanta giorni dal medesimo termine elabora il Piano delle gestioni associate di cui all'art. 40 e, a seguito delle necessarie procedure, assegna i contributi ai Comuni beneficiari.

Art. 59.

Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro, di cui all'art. 49, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula gli accordi quadro di cui all'art. 49, comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 60.

Disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunità montane

1. Entro il 30 ottobre 2008 la Giunta regionale adotta le necessarie disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunità montane di cui al Titolo I e per la disciplina degli effetti ad esso conseguenti, al fine di garantire condizioni minime di operatività delle Comunità montane dal 1° gennaio 2009. A tal fine, con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono essere nominati Commissari straordinari o Commissari *ad acta*.

2. La Giunta regionale, in particolare nel caso di soppressione di Comunità montana, assume gli atti necessari alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti al 30 aprile 2008.

3. I componenti degli organi delle Comunità montane, costituite ai sensi della legge regionale n. 20/1996, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla nomina, ai sensi del comma 1, del Commissario straordinario o del Commissario *ad acta* ovvero fino all'insediamento degli organi delle nuove Comunità montane.



4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti degli organi delle Comunità montane sono dovute esclusivamente le indennità previste dall'art. 26, nella misura ivi stabilita.

5. È fatto divieto alle Comunità montane di corrispondere ai componenti degli organi indennità od altri emolumenti, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, diversi da quelli previsti dall'art. 26.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 61.

Tabella delle funzioni e dei servizi

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può procedere a modifiche ed integrazioni alla tabella delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 6, comma 2, «Allegato B» alla presente legge.

Art. 62.

Modifica alla legge regionale n. 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziativa e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse)

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1996, dopo le parole: «Ai fini della redazione del piano di cui al comma 1, le Province» sono aggiunte le seguenti: «tenendo anche conto delle priorità indicate dalle Comunità montane».

Art. 63.

Disposizioni abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) il Titolo I e il Titolo IV della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni);

b) la legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità montane);

c) gli articoli 5, 21 e 22 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane));

d) la legge regionale n. 7 gennaio 2000, n. 1 (Nuove rideterminazioni delle Comunità montane).

Art. 64.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Nuove disposizioni per le zone montane)

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «per la cui attuazione valgono le norme di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1996» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «fra le Comunità montane» sono soppresse e le parole: «dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 20/1996» sono sostituite dalle seguenti: «dalle apposite disposizioni regionali».

3. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e nei Programmi annuali operativi di cui agli articoli 24 e 28 della legge regionale n. 20/1996» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti programmatici degli Enti beneficiari».

4. Al comma 2 e al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «Le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti beneficiari».

5. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «di cui all'art. 28 della legge regionale n. 20/1996» sono soppresse.

Art. 65.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, mediante:

a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 1.104 «Rapporti con gli Enti Locali»;

b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 13.112 «Spese di funzionamento delle Comunità montane» e all'U.P.B. 13.212 «Investimenti a favore dell'economia montana».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dalle funzioni attribuite o delegate, di cui all'art. 35, si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 «Spesa per le deleghe a Enti Locali».

Art. 66.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2008

BURLANDO

(Omissis).

08R0572

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 aprile 2008, n. 18.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 22 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 965 del 25 marzo 2008


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«(3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune. L'area casse è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse



e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorità competente in base alla tipologia dell'esercizio. La giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune può autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 è aggiunto il seguente comma 5-bis: «(5-bis) Consorzi costituiti da almeno 30 imprese, delle quali non meno di un terzo appartenga al settore dei trasporti, sono autorizzate all'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato interno presso la sede operativa unitaria del consorzio. Almeno un terzo delle imprese, singolarmente considerato, deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3. Tutti i soci del consorzio possono utilizzare il distributore di carburante ad uso privato interno esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 aprile 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2008, registro n. 1, foglio n. 12

(Omissis).

08R0443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2008, n. 19.

Modifica dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 «Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 24/I-II del 10 giugno 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1225 del 14 aprile 2008

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, modificato con decreto del Presidente della provincia 20 maggio 2005, n. 20, è così sostituito:

«(4) L'esperienza professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero paesaggistica ed ambientale è accertata sulla base dei lavori eseguiti e del *curriculum vitae* nonché nell'ambito di una o più prove d'esame.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 aprile 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 7

08R0404

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 10.

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

(Pubblicata nel *Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 24 del 28 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmazione dello sviluppo economico territoriale

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:

a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;

c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;

d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'art. 3.

2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato secondo i principi e con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.

3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.

4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.

Art. 2.

Trasferimento di funzioni agli enti locali

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;



b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;

d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;

e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorché non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'art. 3.

4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'art. 3.

5. I comuni di Macomer e Borore fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione.

6. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno più parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

Art. 3.

Funzioni dei consorzi industriali provinciali

1. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate.

2. I consorzi di cui al comma 1 vengono denominati «Consorzi industriali provinciali».

3. I consorzi industriali provinciali esercitano nelle aree ad essi affidate le funzioni di cui all'art. 2 e tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.

4. I consorzi industriali esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale e in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

5. Nelle aree gestite dai consorzi i singoli comuni che fanno parte del consorzio ai sensi del comma 1 e quelli eventualmente ammessi ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, continuano ad esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Gli statuti disciplinano le modalità con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalità del consorzio.

6. Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna.

7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta con giunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.

8. La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi industriali provinciali.

Art. 4.

Organi dei consorzi industriali provinciali

1. Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.

3. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.

4. Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale.

5. Il presidente dei consorzi industriali è eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.

6. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea.

7. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.

8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge.

9. Al Presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il presidente del consorzio.

Art. 5.

Disposizioni per l'attivazione dei consorzi industriali provinciali

1. I consorzi industriali provinciali subentrano ai consorzi di cui alla tabella A nella titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti artt. 2 e 3. Ad essi è inoltre attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 dello statuto degli attuali consorzi industriali. Gli enti di cui all'art. 3 svolgono le funzioni e le attività loro conferite a partire dalla data di insediamento dell'assemblea generale.

2. In sede di prima applicazione della normativa, il presidente della provincia competente per territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede l'assemblea generale per la elezione degli organi previsti all'art. 4.

3. In sede di prima applicazione il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti ai sensi dell'art. 20 dello statuto tipo dei consorzi per lo sviluppo industriale della Sardegna, approvato con decreto dell'Assessore dell'industria n. 115/1998, per quanto compatibile.



4. Gli organi dei consorzi di cui alla tabella A, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale, di cui al comma 2 dell'art. 4, adottano lo statuto consortile.

6. Lo statuto è adottato sulla base di uno schema-tipo generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio.

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli degli enti locali costituenti i consorzi industriali provinciali, con la deliberazione di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, approvano lo statuto consortile, proposto dai consorzi industriali provinciali.

8. Dalla data di insediamento degli organi previsti all'art. 4 fino all'esecutività di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore quelli previgenti in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e di quelle degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

9. Al fine di procedere alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali e dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché al riordino ed alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un collegio di liquidatori, uno dei quali indicato dalla Regione, uno indicato dalla provincia ed uno indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni individuato tra il personale dipendente delle relative amministrazioni. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce al collegio dei liquidatori apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Il collegio dei liquidatori provvede, entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consorzio, alla presentazione di un piano di liquidazione alla Giunta regionale per la sua approvazione. Il piano di liquidazione deve essere attuato entro i successivi novantagiorni.

Art. 6.

Personale degli enti

1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 20 dicembre 2007 presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge è trasferito agli enti che subentrano nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalità di cui ai commi successivi.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'art. 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile.

4. Al personale con qualifica dirigenziale, qualora non acconsentisse all'inquadramento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative ai casi di ristrutturazione e organizzazione.

5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, può richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennità supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti

fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.

6. Al personale non dirigente che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica espressa in anni, posseduta alla cessazione del rapporto di lavoro, per un massimo di quattro anni.

7. Al personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso Consorzio industria le di Macomer, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette società ai sensi dell'art. 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'art. 2112 del Codice civile.

8. Il personale degli enti di cui alla tabella 13 è trasferito:

a) prioritariamente al comune o al nuovo consorzio provinciale di cui all'art. 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso;

b) in subordine alle province.

9. Il personale degli enti di cui alla tabella A è trasferito:

a) prioritariamente ai nuovi consorzi i quali subentrano nelle medesime funzioni;

b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi enti ad uno dei comuni già facenti parte dei consorzi;

c) in ulteriore subordine alle province.

10. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto agli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato è trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 7, della presente legge.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto ai servizi di gestione dei rifiuti è trasferito agli enti di nuova istituzione e successivamente ai soggetti cui sarà attribuita la gestione dei relativi impianti in base alle norme regionali in materia di rifiuti, da emanare in attuazione dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

12. Per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio di Macomer-Borore.

14. Al personale delle società costituite o partecipate, nei limiti indicati dall'art. 4, comma 8, si applicano le medesime procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.

Art. 7.

Norma transitoria

1. I commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'art. 7 della legge regionale n. 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati; rimangono comunque salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dei medesimi commi.

2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.



Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'art. 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.03.029).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 luglio 2008

SORU

TABELLA A

CONSORZI INDUSTRIALI CHE ASSUMONO DENOMINAZIONE E FUNZIONI DEI CONSORZI INDUSTRIALI PROVINCIALI (ARTICOLI 3 E 5)

- 1) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari;
- 2) Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale - Nuoro;
- 3) Consorzio industriale nord est Sardegna (CINES);
- 4) Consorzio per il nucleo di industrializzazione del l'Oristanese - Oristano;
- 5) Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente;
- 6) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero-Sassari;
- 7) Consorzio industriale di Tortoli-Arbatax;
- 8) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro.

TABELLA B

ENTI SOPPRESSI PER I QUALI I COMUNI SUBENTRANO IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI (ART. 2)

- 1) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro-Pratosardo;
- 2) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari;
- 3) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri;
- 4) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias;
- 5) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola;
- 6) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania;
- 7) Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso.

08R0619

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 11.

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato regionale per le comunicazioni

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna (CORECOM). La presente legge ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento al fine di assicurare a livello regionale e territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, in funzione dell'integrale esercizio delle potestà legislative ed amministrative che competono alla Regione, ivi comprese quelle di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), secondo le norme dello Statuto speciale e della Costituzione.

2. Il CORECOM è organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali nel settore delle comunicazioni.

Art. 2.

Individuazione e organizzazione delle competenze regionali

1. La Regione tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, valorizza le specificità culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attività politiche, sociali e culturali della comunità.


2. A tal fine la Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono disciplinate anche le funzioni attribuite, nell'ambito delle individuate competenze regionali, al CORECOM che le esercita in forma collegiale, secondo criteri di indipendenza, imparzialità e trasparenza, assicurando la più ampia pubblicità della sua attività e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono, altresì, regolate:

a) le funzioni amministrative in materia di rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);

b) le funzioni in materia di stipula dei contratti per la definizione degli obblighi che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione per la diffusione di contenuti in ambito regionale, secondo quanto disposto dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005.



Art. 3.

Funzioni proprie

1. Il CORECOM esercita inoltre come funzioni proprie quelle attribuitegli direttamente dalla legislazione statale oltreché quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

2. La Giunta regionale è tenuta a consultare il CORECOM:

a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;

b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione.

3. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il CORECOM svolge, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, funzioni di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.

Art. 4.

Funzioni delegate

1. Il CORECOM esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni ulteriore atto dell'Autorità.

2. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità il CORECOM può ricorrere a tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM. Nella convenzione sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse finanziarie assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio.

Art. 5.

Forme di collaborazione e consultazione

1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli atti e pareri mandati dalla presente legge con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell'ambito delle comunicazioni, e in particolare con:

a) la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale;

c) le imprese del settore delle comunicazioni e le loro associazioni;

d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dell'informazione;

e) l'ordine dei giornalisti;

f) le associazioni degli utenti;

g) gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria;

h) la commissione pari opportunità;

i) il difensore civico;

l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione del CORECOM, organizza con cadenza biennale una Conferenza regionale in materia di comunicazioni e dei temi connessi.

3. I comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.

Art. 6.

Composizione, nomina e durata in carica

1. Il CORECOM è composto da cinque componenti compreso il Presidente, scelti tra persone che possiedano documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e diano garanzia di assoluta indipendenza, sia dal sistema politico e istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

2. I componenti del CORECOM durano in carica cinque anni; essi possono essere eletti per non più di due mandati non consecutivi.

3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, sui quotidiani editi in Sardegna e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, di un invito a presentare entro trenta giorni le candidature alla carica di componente del CORECOM.

4. La documentazione a supporto delle candidature viene acquisita dalla Presidenza del Consiglio regionale che, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti per la nomina e invia, per conoscenza, la relativa documentazione alla Commissione consiliare competente per materia.

5. Entro i successivi venti giorni il Consiglio regionale, mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi, elegge i componenti del CORECOM che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, devono rappresentare entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.

6. Nella medesima seduta il Consiglio regionale procede, mediante votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti, all'elezione tra di essi del Presidente del CORECOM, su proposta avanzata per il tramite del Presidente del Consiglio dai gruppi consiliari di minoranza.

7. Il decreto di nomina del Presidente e dei componenti del CORECOM è emanato dal Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale informa della nomina del CORECOM l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il CORECOM, il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Durante il periodo di proroga straordinaria il CORECOM conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni. Trascorso tale periodo decorre la proroga ordinaria di cui all'art. 9, comma 9.

9. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro venti giorni dal determinarsi della vacanza, agli adempimenti necessari all'elezione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 5, di un nuovo componente scelto tra quelli già ritenuti idonei ai sensi del comma 4, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui al comma 2 non si applica al componente che abbia svolto la funzione per un periodo inferiore ad un anno.

10. Trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del CORECOM, o dal determinarsi della vacanza, senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del nuovo organismo o al reintegro della vacanza, provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio regionale nei successivi quindici giorni.


Art. 7.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del CORECOM:

a) lo rappresenta e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le sedute;



c) sulla base dei criteri deliberati dal Comitato, coordina i compiti istruttori assegnati ai suoi componenti ed indirizza l'attività degli uffici di segreteria;

d) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente del CORECOM più anziano di età.

Art. 8.

Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) politiche: componente del Parlamento Europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Presidente della Regione, sindaco, presidente della provincia; titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico anche non economico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali;

b) economico-professionali: proprietario, amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione e consulenza attivi con i soggetti sopra citati; i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo non hanno effetto se l'interessato provvede, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione, a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità.

Art. 9.

Decadenza e dimissioni

1. I componenti del CORECOM decadono qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8.

2. I componenti del CORECOM decadono, altresì, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive ovvero almeno alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

3. La causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro venti giorni ovvero, nel caso di incompatibilità, a far cessare la causa entro il medesimo termine.

4. Il Presidente del CORECOM è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale le cause di decadenza di cui sia a conoscenza.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, nei successivi venti giorni il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;

b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e al presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del comitato.

8. Le dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, per il tramite del presidente del comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale che ne prende atto e provvede, ai sensi dell'art. 6, comma 9, ad attivare le procedure per la sostituzione dei componenti dimissionari, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate

direttamente al Presidente del Consiglio regionale. I componenti dimissionari restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.

9. Nel caso in cui, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza della nomina o dal determinarsi della vacanza, il Presidente del Consiglio regionale non abbia provveduto ad attivare le procedure di rinnovo o alla copertura della vacanza stessa, i componenti in scadenza o il componente dimissionario decadono automaticamente dall'incarico.

Art. 10.

Indennità di carica e rimborsi

1. Al presidente del CORECOM compete un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura determinata dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Agli altri componenti del CORECOM compete, un'indennità di carica pari al 70 per cento di quella spettante al presidente.

3. Al presidente e ai componenti del CORECOM, che per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista dall'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

Art. 11.

Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del CORECOM sono disciplinati, per quanto non direttamente disposto dalla legge, con un regolamento interno approvato dal Comitato a maggioranza assoluta entro trenta giorni dal suo primo insediamento, sentita la Commissione consiliare competente per materia e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il regolamento disciplina:

a) l'organizzazione generale del CORECOM, le modalità di convocazione delle riunioni e delle votazioni;

b) le forme di pubblicità dell'attività del CORECOM, prevedendo la più ampia e tempestiva divulgazione dell'ordine del giorno e degli esiti delle sedute;

c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione;

d) le norme etiche di comportamento dei componenti, dei collaboratori e dei consulenti del CORECOM.

Art. 12.

Sedute e deliberazioni

1. Le deliberazioni del CORECOM sono assunte a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

2. Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Commissioni consiliare competente in materia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul sito internet del CORECOM nonché, anche per estratto, sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le sedute del CORECOM di norma non sono pubbliche.

Art. 13.

Personale

1. Il CORECOM è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura organizzativa dotata di autonomia operativa. Esso si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale.



2. La dotazione organica del CORECOM è approvata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM. Il personale, tratto dai ruoli del Consiglio regionale, è assegnato alla struttura di cui al comma 1 con delibera dello stesso Ufficio di presidenza.

3. Il CORECOM, sulla base del programma annuale di attività e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può inoltre acquisire, per esigenze di carattere occasionale e che richiedano professionalità non presenti tra il personale del Consiglio regionale, consulenze di soggetti o organismi, pubblici o privati, di riconosciuta competenza in materia di comunicazioni. Resta esclusa comunque la costituzione di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato.

Art. 14.

Programma di attività e relazione sull'attività svolta

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo unitamente al relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, esamina ed approva il programma.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in Sardegna;

b) un resoconto sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il CORECOM, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli opportuni strumenti informativi, garantisce la massima pubblicità del programma di attività, della relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.

5. In sede di prima applicazione della presente legge il programma di cui al comma 1 è presentato entro sessanta giorni dall'insediamento del CORECOM.

Art. 15.

Dotazione finanziaria

1. Sulla base del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 14. il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per l'esercizio delle funzioni proprie.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone di risorse vincolate all'esercizio delle stesse, concordate con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di convenzione.

3. Le risorse assegnate al CORECOM ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 16.

Risorse per la comunicazione

1. Il Piano annuale per la comunicazione istituzionale previsto dall'art. 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), prevede una quota di risorse riservata ad azioni di comunicazione approvate dal Consiglio regionale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede ad attivare le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti del CORECOM entro il 15 settembre 2008.

2. Il CORERAT in carica continua a svolgere le sue funzioni fino al giorno della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina dei componenti e del presidente del CORECOM.

3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT.

4. I componenti del CORECOM eletti in sede di prima applicazione della presente legge decadono al compimento del trentesimo mese della XIV legislatura.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7 (Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 e del regolamento 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo).

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 luglio 2008

SORU

08R0620

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 12.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna «Giuseppe Pegreff», ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna «Giuseppe Pegreff», in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270) e in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).



Art. 2.

Natura e compiti generali dell'Istituto

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna «Giuseppe Pegreffi» è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e della Regione, posto sotto la vigilanza amministrativa della Giunta regionale. Garantisce alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1993.

3. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie.

Art. 3.

Compiti

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

2. La Regione definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL, con l'Agenzia regionale della sanità, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270 del 1993, e dal decreto ministeriale n. 190 del 1994, provvede in via primaria ai seguenti compiti:

a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

g) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

m) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

n) effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

o) cooperazione tecnico-scientifica con istituti anche esteri del settore veterinario;

p) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica in collaborazione con l'università;

q) informazione, promozione, consulenza e assistenza ai soggetti istituzionali preposti per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle produzioni animali;

r) attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito della sicurezza alimentare;

s) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e utili all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, su incarico dello Stato e della Regione;

t) assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla Regione o dallo Stato, compresa la collaborazione con gli Uffici veterinari ministeriali per gli adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti ispezione frontiera (PIF).

4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera come strumento tecnico-scientifico e di supporto operativo della Regione nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalla Regione.

5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, anche tramite proprio personale tecnico. L'Istituto zooprofilattico è integrato nel Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISAR).

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del direttore generale, provvede, entro novanta giorni dall'insediamento, alla predisposizione dello statuto, ai sensi e in maniera conforme al decreto legislativo n. 270 del 1993, alla presente legge, ai principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e lo sottopone alla approvazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna ha sede legale in Sassari ed è articolato nella sede centrale di Sassari, nelle sedi territoriali di Cagliari, Nuoro e Oristano e nei centri operativi di Tortolì e di Olbia.



2. L'istituzione di nuove sedi territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale.

3. L'organizzazione funzionale dell'Istituto, il funzionamento del collegio di direzione, del consiglio dei sanitari e le procedure di formazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal regolamento aziendale predisposto in analogia all'atto aziendale di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'organizzazione centrale e territoriale garantisce, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e le relazioni con le ASL;

b) l'organizzazione prevede regolari consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.

4. I centri di riferimento nazionali riconosciuti presso l'Istituto zoonofilattico sperimentale della Sardegna svolgono funzioni di ricerca e di assistenza tecnica nell'ambito della rete nazionale e internazionale per la salute veterinaria, contribuiscono allo sviluppo della cooperazione tecnico-scientifica con le altre istituzioni veterinarie e sanitarie e dipendono gerarchicamente e strutturalmente dall'Istituto.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro della salute e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, è nominato con decreto del Presidente della Regione; nel decreto di nomina è fissata la data della prima convocazione. I componenti sono scelti tra esperti di programmazione e organizzazione in materia di sanità.

2. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale, componente di giunte provinciali e comunali, nonché con il ruolo di dipendente della Regione e di dipendente dell'Istituto. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste dall'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rinominati per non più di una volta. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione, su designazione o elezione dell'ente di competenza.

Art. 8.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il presidente.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.

Art. 9.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera la proposta di statuto entro novanta giorni dall'insediamento;
- b) procede alla nomina del presidente;
- c) delibera il regolamento aziendale, su proposta del direttore generale, entro novanta giorni dall'insediamento;
- d) definisce gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- e) delibera ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo statuto.

3. Qualora il consiglio di amministrazione non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 2, punti a) e c), la Regione nomina un commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento aziendale entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione il Presidente della Regione nomina un commissario *ad acta*.

Art. 11.

Indennità

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al 10 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.


2. Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità pari al 20 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la responsabilità complessiva della direzione e della gestione, ed in particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
- b) propone lo statuto, e successive eventuali modifiche, al consiglio di amministrazione;
- c) propone al consiglio di amministrazione, che lo delibera, il regolamento aziendale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale;
- d) definisce, sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi generali del consiglio di amministrazione, la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- e) predispone e adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- f) delibera la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;



g) predisporre la relazione programmatica annuale;

h) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

i) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;

l) predisporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;

m) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone alla valutazione del consiglio di amministrazione e della Giunta regionale;

n) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2006.

3. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario, nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età; i contenuti di tale contratto, ivi compresi criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.

5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e sentito il parere del consiglio di amministrazione, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.

6. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere del consiglio di amministrazione. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il consiglio di amministrazione, nel caso di manifesta inattuazione del piano triennale delle attività di cui al comma 1, lettera l), può chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche.

Art. 13.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno, iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, designato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede l'Istituto.

2. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'Istituto.

3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.

4. Il collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 14.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e loro successive modifiche e integrazioni.


2. Ai concorsi per l'assunzione nell'Istituto si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.

Art. 17.

Finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993, il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è assicurato:

- a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
- b) dalla Regione e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
- d) dai proventi diversi disciplinati con provvedimenti regionali.



2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

Art. 18.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'Istituto medesimo

Art. 19.

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili e compatibili con la presente legge.

Art. 20.

Controllo

1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, la funzione di vigilanza e controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

Art. 21.

Contenuto ed esercizio del controllo

1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanità, con le modalità previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale n. 10 del 2006, il controllo preventivo sui seguenti atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna:

- a) conto consuntivo;
- b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- c) atti, contratti e convenzioni che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 1.000.000; il controllo avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, decorsi i quali gli atti si intendono approvati.

2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 1.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale contestualmente alla loro adozione.

3. Il termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1, lettere a) e 14, è di quaranta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine è sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

4. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale ad essi non può essere data esecuzione.

5. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.

Art. 22.

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare:

- a) la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15 (Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna);
- b) la lettera e) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 1995;
- c) l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 1995;
- d) le parole «Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna» della Tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

2. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica per tutta la durata del suo mandato e, a far data dalla nomina del direttore generale, esercita le competenze previste dall'art. 9.

2. Il nuovo consiglio di amministrazione di cui all'art. 7 è nominato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione uscente.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB SO5.02.001 e relative:

quanto ad euro 16.565.000, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993;

quanto ad euro 1.000.000 annui con gli stanziamenti disposti dall'art. 32, comma 15, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), così come rideterminati dall'art. 3, comma 28, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2008

SORU

08R0621



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 13.

Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 7 agosto 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione dei beni paesaggistici

1. In attuazione dell'art. 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente:

a) i beni di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche;

c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegata in scala idonea alla loro puntuale identificazione.

2. I piani paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su beni puntualmente individuati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.

Art. 2.

Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari

1. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei Piani urbanistici comunali (PUC) i comuni i cui centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione.

2. Qualora la nuova perimetrazione non coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, la proposta d'intesa è attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.

3. Qualora la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, con comunicazione del sindaco sono attivate le procedure di verifica di conformità richiamate dall'art. 52, comma 1, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.

4. L'esito delle procedure di intesa è attestato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, dal direttore generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione.

5. Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 4, nei centri storici interessati si applica la disciplina contenuta nei previgenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2.

6. Agli interventi ammessi dalla disciplina derivante dall'atto d'intesa si applicano, fino all'approvazione dei PUC conformi alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348).

7. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai precedenti commi vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari.

8. Per i beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno dei centri matrice coincidenti con il perimetro del piano particolareggiato, i divieti e le limitazioni di intervento imposti nelle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non si applicano ai beni inclusi nel centro matrice.

Art. 3.

Autorizzazioni di spesa urgenti

1. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 360.000 per la concessione di un contributo al Comune di Galtelli a saldo degli oneri finanziari sostenuti dallo stesso comune a seguito dell'evento alluvionale del 6 dicembre 2004 (UPB S04.03.002). Alla spesa si fa fronte mediante uno storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024, relativa al fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzo di quota parte della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.05.002 - cap. SC01.0956, del bilancio della Regione per l'anno 2008 una quota pari ad euro 500.000 è destinata alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero comprese quelle connesse all'avvio della gestione dello stesso Centro.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2008

SORU

08R0622



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37
(Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di
personale ai Gruppi consiliari).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
n. 25 del 7 agosto 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 37 del 1995

1. L'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così modificato:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 2008


SORU

08R0623

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-005) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 1 3 1 *

€ 3,00

